

Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza n. 1080 del 23/06/2021

Presidente: GUASCHINO MARIA TERESA. Estensore: BIASCI GIANLUIGI. P.M. (Conf.)

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO –
BANCAROTTA – BANCAROTTA SEMPLICE – CONCORSO DI PERSONE – ELEMENTO
SOGETTIVO – Colpa grave – Fattispecie.

Sussiste il reato di bancarotta semplice, anche con riferimento all'art. 224 della Legge Fallimentare, qualora i soci che siano altresì amministratori di una società abbiano con colpa grave concorso a cagionarne o ad aggravarne il dissesto con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di cui agli artt. 217 comma 1 n. 4 e 224 n. 1 e n. 2 della Legge Fallimentare, in riferimento agli artt. 2246 e 2247 c.c., dal momento che la società – i cui soci e amministratori erano soltanto l'imputata e il suo coniuge – versava in una situazione di crisi oggettiva e certa, sì che la scelta di provvedere ugualmente tanto alla distribuzione degli utili ai soci, attingendo alla riserva straordinaria della società, quanto alla liquidazione dei compensi in favore degli amministratori, non poteva ritenersi sintomatica di diligenza nella gestione dell'attività da parte del Consiglio di Amministrazione, configurando, al contrario, manifesta espressione di colpa grave).

Riferimenti normativi: artt. 110, 113 c.p., artt. 217 comma 1 n. 4, 224 n. 1 e n. 2 del Regio Decreto n. 267/1942, artt. 2446, 2447 c.c.

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO –
BANCAROTTA – BANCAROTTA SEMPLICE – CONCORSO DI PERSONE – Condotta.

In tema di bancarotta, la convocazione dell'assemblea dei soci *ex art. 2447 c.c.*, in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di oltre un terzo, rientra tra gli «obblighi imposti dalla legge» la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore ai sensi dell'art. 224 comma 1 n. 2 della Legge Fallimentare laddove costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento.

Riferimenti normativi: artt. 110, 113 c.p., art. 224 comma 1 n. 2 del Regio Decreto n. 267/1942, art. 2447 c.c.

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO –
BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA
PATRIMONIALE – INFEDELTÀ PATRIMONIALE – CONFLITTO DI INTERESSE –
CONCORSO DI PERSONE.

La deliberata mancata riscossione di un credito vantato dalla società nei confronti di un amministratore integra il reato di cui agli artt. 223, comma 2, n. 1, Legge Fallimentare – in riferimento all'art. 2634 c.c. – poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali, ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (in applicazione di questo principio, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato contestato all'imputata, socia e componente del consiglio di amministrazione, che, agendo in una situazione di oggettivo insanabile conflitto di interesse, non aveva deliberatamente provveduto alla riscossione di un credito che la società vantava nei confronti della stessa quale persona fisica).

Riferimenti normativi: art. 110 c.c., artt. 216 comma 1, 223 comma 2 n. 1 del Regio Decreto n. 267/1942, art. 2634 c.c.

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO –
BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA
IMPROPRIA – DISTINZIONE TRA BANCAROTTA FRAUDOLENTA IMPROPRIA E
BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE – CONCORSO DI REATI.

È possibile il concorso materiale tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e quello di bancarotta impropria, trattandosi di reati che interessano ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione

o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia poi effettivamente intervenuto; il secondo concerne condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento.

Riferimenti normativi: artt. 216, 223 del Regio Decreto n. 267/1942

REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO –
BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA
PREFERENZIALE – CREDITORI.

Il reato di bancarotta preferenziale sussiste, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, quando, in una situazione di evidente dissesto, la società abbia favorito un creditore chirografario in danno degli altri muniti anche di privilegio.

Riferimenti normativi: artt. 216 comma 3, 223 comma 1 del Regio Decreto n. 267/1942

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ – FALSITÀ – FALSE COMUNICAZIONI
SOCIALI – REATI SOCIETARI – REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO
– BANCAROTTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA – BANCAROTTA FRAUDOLENTA
IMPROPRIA DA FALSO IN BILANCIO.

L'omessa indicazione, all'interno del bilancio d'esercizio, della sussistenza della contestazione integrale di un credito – la cui esatta appostazione e svalutazione determinerebbe l'azzeramento del capitale sociale, importando una variazione rilevante della situazione economica e patrimoniale della società e la cui segnalazione da parte degli amministratori è, quindi, imposta dalla legge – è condotta ascrivibile nell'alveo tipologico delineato dall'art. 2621 c.c., reato presupposto espressamente richiamato dall'art. 223 Legge Fallimentare, essendo concretamente idonea ad indurre altri in errore.

Riferimenti normativi: art. 110 c.p., art. 223 comma 1 n. 2 del Regio Decreto n. 267/1942, art. 2621 c.c.